



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE  
n. 408 del 20/10/2022**

**Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 - 2018 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA** la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 28 del 21/06/2022;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 22 del 01.09.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 17 del CCNL 2016 – 2018 stipulato il 21/05/2018, comparto Funzioni Locali e dei poteri discendenti dal combinato disposto degli artt. 107 e 109, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.24 del 23/05/2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25 del 23/05/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – assegnazione risorse, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.49 del 23/05/2022;
- il Piano degli Obiettivi per l'anno 2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 06/09/2022;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2022/2024 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2022 e dato atto che il Responsabile di Settore, firmatario del presente atto, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in riferimento della presente procedura;

**DATO ATTO** che viene rispettato quanto disposto dall'art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a dire che il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTI** gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.65 del D.lgs.150 del 27/10/2009 ("Decreto Brunetta") gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare entro il 31/12/2011 i contratti collettivi integrativi vigenti alla data del 15/11/2009 *"alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto;*
- ai sensi del comma 2 dell'art.65 del D.Lgs. 150/2009 così come interpretato dall'art.5 del D.Lgs.141/2011 in caso di mancato adeguamento entro il termine previsto dalla norma, alla nuova ripartizione tra legge e contrattazione collettiva e a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III, i contratti integrativi degli enti locali vigenti alla data del 15/11/2009 cessano la loro efficacia al 31/12/2012 e non sono ulteriormente applicabili;

**VISTE** in merito le modifiche al D.Lgs. 150/2009 introdotte al D.Lgs. 74 del 25/05/2017 che non intervengono sul succitato art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009;

**DATO ATTO** che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016 – 2018 che apporta notevoli cambiamenti per quanto attiene la disciplina della costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate;

**RICHIAMATO** l'art. 7 comma 3 del CCNL del 21/05/2018 che prevede che i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il Presidente, sono designati dall'organo competente, secondo i rispettivi ordinamenti;

**DATO ATTO** che con DGC n. 65 del 19/06/2018 la Giunta Comunale, in virtù di quanto indicato dal CCNL 2016 – 2018 succitato, ha provveduto a costituire la delegazione datoriale del Comune di Vigarano Mainarda, la quale risulta attualmente composta come di seguito indicato:

- Il Segretario Generale – **Presidente**;
- Capo Settore AA.GG. – **Membro**;
- Capo Settore Finanze e Bilancio – **Membro**;

**RICORDATO** che durante l'anno 2021 con i seguenti atti:

- Determina n 351 del 11/11/2021 si è provveduto a costituire il fondo per il salario accessorio di parte stabile e per l'anno 2021 del Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del CNL 2016 – 2018 del 21/05/2018, del Comparto Funzioni Locali;

- Delibera n. 9 del 19/11/2021, con cui la Giunta Comunale aveva: dettato le linee di indirizzo da fornire alla Delegazione Trattante Datoriale per la contrattazione integrativa dell'anno 2021 oltre che a destinare le risorse aggiuntive poste ad incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2021;
- Determina n. 384 del 01/12/2022, con cui si è, in ultima istanza, provveduto a costituire complessivamente il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, regolarmente certificato dall'Organo di Revisione con Verbale n. 28 del 11/12/2021;

**RIMANDANDO** integralmente, per ulteriori dettagli in merito, agli atti succitati di costituzione del fondo per l'anno 2021 si dà atto che nel processo di costituzione del fondo, per l'annualità considerata, si era garantito il rispetto della normativa in materia di limite del trattamento economico accessorio del personale, vigente dal 1° gennaio 2017, come disciplinata dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

**CONSIDERATO** che in seno alla Delegazione Trattante:

- nell'anno 2020, è stato sottoscritto in data 31/12/2020 il contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 (accordo normativo), unito all'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per il solo anno 2020 (accordo economico), come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;
- nell'anno 2021 è stato sottoscritto in data 30/12/2021, l'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2021 (accordo economico), costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;

**DATO ATTO** che appare doveroso provvedere a determinare la consistenza del fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2022, ultima annualità ricompresa nel periodo di vigenza dell'attuale CCDI sopra indicato, al fine di dare corso alle trattative, da svolgersi in seno alla Delegazione Trattante, in merito all'utilizzo del fondo per il medesimo anno e quindi addivenire alla sottoscrizione dell'accordo economico annuale, oltre che definire eventuali modifiche o integrazioni da apportarsi al CCDI stesso, qualora ritenute necessarie per il corrente esercizio;

**RAVISATA** pertanto la necessità di provvedere, con il presente atto, a determinare la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022 rilevando la propria competenza in merito all'adozione degli atti relativi alla determinazione delle risorse decentrate stabili destinate al finanziamento della retribuzione accessoria del personale, al fine di dare corso alle successive procedure necessarie per l'avvio delle trattative da svolgersi in sede di Delegazione Trattante;

**VISTO** al riguardo l'art. 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016 – 2018 il quale sancisce che:

- **comma 1:** *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente*

*periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."*

- **comma 2:** *"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*
  - a) *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
  - b) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
  - c) *dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
  - d) *di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
  - e) *degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*
  - f) *dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;*
  - g) *degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;*
  - h) *delle risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)."*

**EVIDENZIATO** quanto sotto riportato in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022, che si approva con il presente atto:

- si è applicata al contesto del Comune di Vigarano Mainarda la disciplina prevista in materia e contenuta nell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 di comparto sopra esposta;
- si sono confermati gli importi, già precedentemente quantificati in occasione delle costituzioni dei fondi delle pregresse annualità, a titolo di:
  - unico importo consolidato, ai sensi dell'art. 67, comma 1;
  - incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. a) dell'art. 67 del CCNL 2016 –

- 2018, all'unico importo consolidato, a valere dall'anno 2019, di importo annuo pari a 83,20 € a dipendente in servizio presso l'ente alla data del 31/12/2015;
- incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. b) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato;
- si sono quantificati gli incrementi da apportarsi ai sensi del comma 2, Lett. c) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato, per l'anno 2022, in virtù delle cessazioni, verificatesi negli anni precedenti;
- si è confermata la storicizzazione delle decurtazioni già apportate in precedenza alla parte stabile del fondo a seguito:
  - della riduzione operata nel 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, di importo pari ad **Euro: 5.836,00**;
  - della riduzione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, applicata nel 2014 ed acquisita in parte stabile ai sensi della Circolare n. 13/2016 della RgS di importo pari ad **Euro: 745,00**;
 così come dettagliatamente riportato nel prospetto sotto esposto di quantificazione delle risorse costituenti il fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2022 del Comune di Vigarano Minarda, in quanto già certificate in precedenza dagli organi di revisione e discendenti da principi e modalità di calcolo previsti dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015;

**RITENUTO** inoltre, già in tale sede, di:

1. verificare l'importo complessivamente ad oggi destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022, al fine di quantificare l'importo massimo, che potrà essere posto ad incremento del fondo delle risorse decentrate, per la rispettiva annualità, fermo restando la preventiva delibera di Giunta Comunale di autorizzazione ad operare l'incremento stesso ed il rispetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3 del CCNL 2016 – 2018, in virtù della verifica del rispetto del limite, previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenendo a tal fine conto:
  - come già fatto in precedenza, delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolari n. 18/2018, n. 15/2019, n. 16/2020 in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
  - delle ulteriori innovative indicazioni, fornite sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 25/2022, relative alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2021, che modificano in parte quanto riportato nella precedente Circolare RGS n. 18/2021, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2020. Attraverso detta ultima circolare la RGS, laddove intende fornire le istruzioni agli enti, privi di dirigenza, da seguire in merito alla quantificazione del salario accessorio previsto dall'amministrazione prevede, per l'anno 2021, la conferma della compilazione di n. 2 Tabelle 15 e di altrettante schede SICI; di cui una Tab. 15 ed una scheda SICI volte a monitorare il totale trattamento accessorio corrisposto al Segretario Comunale, rideterminando, rispetto a quanto definito per l'anno 2020, le poste che concorrono a detta quantificazione e che di riflesso rientrano nel limite del salario accessorio previsto per l'anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite la RGS prevede che la verifica vada intesa sia per singola macrocategoria che per "*l'amministrazione nel suo complesso*". La Circolare RGS n. 25/2022 prevede inoltre che in caso di presa di servizio o di cessazione della figura del Segretario Comunale in corso d'anno gli importi da considerarsi salario accessorio devono essere ricalibrati per tutta la predetta annualità, data l'obbligatorietà della figura in argomento;
  - che gli incrementi al fondo risorse decentrate discendenti dall'applicazione del comma

2, Lett. a) e b), dell'art. 67 sono esclusi dal limite generale del trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come sancito sia dalla Corte dei Conti sezione Riunite n. 6/2018, sezione Autonomie n. 19/2018 e dal D.L. 135/2018 art. 11, convertito in L. 12/2019;

- che in riferimento alle voci di salario accessorio, di pertinenza dell'ente, ricomprese nella macro categoria Segretario Comunale, sottoposte al limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, la RGS nella Circolare n. 25/2022, oggi ritiene espressamente esclusi unicamente gli incrementi sulla retribuzione di posizione e galleggiamento, che discendono dall'art. 107 co. 1, e co.2 del CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 17/12/2020, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 12/2019 che recita: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo [decreto n. 75 del 2017](#), dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* ;
  - del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale incaricato di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e risultato) ed al personale assunto ai sensi dell'art.90 del Tuel;
  - del fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente;
2. quantificare preventivamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, le risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno di riferimento, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, per l'anno 2022.

**VISTO** l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che al fine di assicurare l'invarianza della spesa, la quantificazione del salario accessorio che annualmente viene destinato a vario titolo al personale dipendente, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come rivisto a seguito della Circolare n. 25/2022 della RGS;

**VISTO** l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021 in materia di superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, da attuarsi secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;

**VISTA** altresì la Legge di Bilancio 2022 che al comma 604 dell'art. 1, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 3, co. 2 del D.L. 80/2021, ha previsto che le risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP,

mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale (che dovrebbe essere pari allo 0,22%) e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore;

**DATO ATTO** che per la concreta attuazione di questa disposizione occorrerà quindi attendere il CCNL 2019-2021 che ad oggi risulta sottoscritto unicamente in formula di preintesa, in data 04/08/2022 e la cui sottoscrizione definitiva potrebbe giungere al termine dell'esercizio e quindi non in tempo utile per addivenire al completamento della contrattazione integrativa per l'anno corrente.

**VISTI** inoltre gli ultimi contratti collettivi di lavoro del comparto "Regioni e Autonomie locali" per quanto ad oggi ancora vigenti in virtù del CCNL 2016 – 2018 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, ed esattamente:

- quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 22/1/2004, secondo le disposizioni contenute nell'art.47 del D.Lgs.165/01;
- biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data 9/5/2006;
- biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11/4/2008;
- biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009;
- e le disposizioni dei precedenti CC.CC.NN.LL stipulati dal 06/07/1995 al 05/10/2001, riferiti al personale del medesimo comparto, salvo espressa disapplicazione;

**RITENUTO** di determinare, tenuto conto di quanto su esposto, la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda come di seguito rappresentato:

<b>Costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 - 2018</b>		
	<b>PARTE STABILE</b>	
		<b>ANNO 2022</b>
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 1</b>	<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017</b>	<b>116.692,00</b>
	<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	
	€ 83,20 X CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 -ART. 67, COMMA 2, LET. A) CCNL 21/05/2018	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera C</b>	RESTRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2018	908,01
	RESTRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2019	838,89
	RESTRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2020	1.204,06
	RESTRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2021	174,59
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera D</b>	RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera E</b>	Oneri trattamento economico accessorio personale trasferito (anche nell'ambito di processi associativi, di delega e/o di trasferimento di funzioni)	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera G</b>	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera H</b>	Risorse stanziate dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	0,00
	<b>DECURTAZIONI</b>	
	Riduzione parte stabile ai sensi art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 operata nel 2014	5.836,00
	Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014 - acquisita in parte stabile Circ. 13/2016 RGS	745,00
	<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017</b>	<b>113.236,55</b>
	<b>RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	<b>ANNO 2022</b>
	INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA 5	2.745,60
	DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.370,18
	RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA A+B)	5.115,78
	<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2022</b>	<b>118.352,33</b>

**RITENUTO** opportuno con il presente atto procedere inoltre a:

- quantificare preventivamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, le risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2022 escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili, per il medesimo anno, ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

-

<b>Determinazione PREVENTIVA delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018</b>	
	<b>ANNO 2022</b>
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	44.983,26
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004	15.326,07
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) Altre indennità - Assegni riassorbibili	3.669,12
<b>TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022</b>	<b>63.978,45</b>
<b>TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 - COMMA 2 ART. 68 CCNL</b>	<b>54.373,88</b>

- verificare preventivamente, come sopra indicato, l'importo complessivamente ad oggi destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022 in virtù della verifica del rispetto del limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenuto altresì conto dell'innovativa modalità di calcolo dello stesso richiesto dalla RGS attraverso la Circolare n. 25/2022, come di seguito esposto:

VERIFICA COMPLESSIVA DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
ANNO 2016	EURO
<b>1 - MACROCATEGORIA DIPENDENTI</b>	
<b>A) FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 DI PARTE STABILE E VARIABILE SOLO SOGGETTO AL LIMITE</b>	<b>131.801,43</b>
di cui:	
- parte stabile storica Euro:	107.960,00
- parte variabile storica Euro:	23.841,43
<b>B) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>7.845,00</b>
<b>C) POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>67.871,44</b>
- di cui retribuzioni di posizioni annue previste:	59.018,64
- di cui retribuzione di risultato annuo previsto:	8.852,80
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 1 - DIPENDENTI SOGGETTA AL LIMITE (A+B+C)</b>	<b>207.517,87</b>
<b>2 - MACROCATEGORIA SEGRETARIO COMUNALE</b>	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	7.837,57
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5.648,39
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 41 - C.4 CCNL 98/01	-
GALLEGGIAMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ART. 41 C. 5 CCNL 98-01	5.073,38
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 2 - SEGRETARIO COMUNALE SOGGETTA AL LIMITE</b>	<b>18.559,34</b>
<b>3 - MACROCATEGORIA ALTRE VOCI</b>	
<b>TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 MACROCATEGORIA 3</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE LIMITE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 pre riduzione (1+2+3):</b>	<b>226.077,21</b>
<i>N.B.: nel 2016 il Segretario era totalmente a carico del Comune di Vigarano Mainarda</i>	

VERIFICA COMPLESSIVA DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
VERIFICA ANNO 2022			EURO
<b>1 - MACROCATEGORIA DIPENDENTI</b>			
<b>A) FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DI PARTE STABILE E VARIABILE SOLO SOGGETTO AL LIMITE</b>			<b>113.236,55</b>
di cui:			
- parte stabile Euro:	113.236,55		
- parte variabile Euro:		da definire con DGC	
<b>B) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO</b>			<b>7.845,00</b>
<b>C) POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>			<b>67.871,44</b>
- di cui retribuzioni di posizioni annue previste:		59.018,64	
- di cui retribuzione di risultato annuo previsto:		8.852,80	
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA DIPENDENTI SOGGETTA AL LIMITE (A+B+C)</b>			<b>188.952,99</b>
<b>2 - MACROCATEGORIA SEGRETARIO COMUNALE</b>			
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			6.400,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO			4.040,00
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 41 - C.4 CCNL 98/01			
GALLEGGIAMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ART. 41 C. 5 CCNL 98-01			-
Arretrati CCNL 2016 - 2018 esclusi dal limite ai sensi dell'art. 11,c. 1 lett. a) D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito in L.n. 12/2019			- 166,24
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 2 - SEGRETARIO COMUNALE SOGGETTA AL LIMITE</b>			<b>10.273,76</b>
<b>3 - MACROCATEGORIA ALTRE VOCI</b>			
<b>TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 MACROCATEGORIA 3</b>			<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 (1+2+3):</b>			<b>199.226,75</b>
<b>DIFF. SALARIO ACCESSORIO 2022 E LIMITE 2016 (SE NEGATIVO LIMITE RISPETTATO)</b>			<b>- 26.850,46</b>

*N.B.: nel 2022 il Segretario è stato ricoperto in data 12/07/2022. Si riporta la quantificazione presunta di salario accessorio per tutta l'annualità 2022 dato che la Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta dagli enti decorre dal 01/01/2022. La quota di partecipazione del Comune di Vigarano Mainarda ammonta al 40%*

**CONSIDERATO** che in relazione a quanto su esposto, in riferimento all'importo ad oggi già destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale dell'ente, al fine di rispettare durante l'anno 2022 il limite generale imposto agli enti locali di quantificazione del trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il fondo risorse decentrate potrà essere incrementato, dell'importo massimo di:

- **Euro: 18.564,88** per l'anno 2022 (207.517,87-188.952,99);

fino alla concorrenza del limite previsto dalla suddetta normativa con specifico riferimento alla macro categoria 1 (personale dipendente) ed in caso di incremento ulteriore si provvederà automaticamente al taglio delle risorse eccedenti il citato limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

**EVIDENZIATO** inoltre che, è vigore la disciplina istituita attraverso l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019.

**VISTI** al riguardo:

- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, nel quale si stabilisce che:
  - la decorrenza delle disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
  - il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
  - in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore Circolare interministeriale, esplicativa del succitato DM in data 13/05/2020, pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, che conferma quanto sopra indicato;
- le note della RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 nelle quali, a fronte di richieste di chiarimenti, viene illustrata l'idonea procedura applicativa che i comuni devono seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

**CONSIDERATO** che per il Comune di Vigarano Mainarda, la nuova disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 determina, le seguenti grandezze:

1. **FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018** come certificato dei revisori e trasmesso in sede di Tabella 15 del Conto Annuale 2018, depurato delle poste che non rilevano ai fini della verifica del limite in esame, come segue:

A - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018				B - RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018			
AL NETTO DI PARTI NON SOGGETTA AL LIMITE							
PARTE STABILE		113.389,00		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		59.018,64	
PARTE VARIABILE		18.290,00		RISULTATO		8.852,80	
- P.TE STABILE FUORI LIMITE	-	2.370,00					
- P.TE VARIAB. FUORI LIMITE	-	1.087,00					
		<b>128.222,00</b>				<b>67.871,44</b>	
<b>C - TOTALE A+B F.DO RISORSE DECENTRATE + F.DO P.O. 2018:</b>						<b>196.093,44</b>	

2. **PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018** destinatario del fondo, ricomprensente a tal fine il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, riproporzionato, comandato e distaccato che accede al predetto fondo ed escludendo il personale in servizio comandato o che in ogni caso non accede allo stesso, da cui risulta quanto segue:

- **N. DIPENDENTI TOTALI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE AL 31/12/2018 – (D): 33**, di cui a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018: **28**

3. **VALORE MEDIO PRO-CAPITE**, riferito all'anno 2018:

- **VALORE MEDIO PROCAPITE ANNO 2018 (C/D): Euro: 5.942,23**

così come ripartito:

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018</b>	<b>128.222,00</b>	<b>3.885,52</b>
<b>RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018</b>	<b>67.871,44</b>	<b>2.056,71</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>5.942,23</b>

Come previsto dalle note RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021, ai fini della verifica del possibile incremento del limite iniziale, a fronte di aumenti di personale in servizio per l'anno 2022 rispetto all'anno 2018, si è proceduto alla verifica dell'attuale dotazione organica, come da programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022– 2024, approvata con DGC n. 37 del 06/05/2022, utilizzando il sistema dei cedolini stipendiali da erogarsi nell'anno di riferimento al personale che accede ai fondi, analogamente a quanto avviene in sede di elaborazione della Tabella 12 del conto annuale.

**DATO ATTO** che dal suddetto calcolo deriva un preventivo numero complessivo di cedolini erogati per l'anno 2022 pari a 348 che diviso per 12 mensilità determina una presenza in servizio prevista per l'anno 2022 pari a n.29 dipendenti, dunque inferiore ai 33 dell'anno 2018.

**INOLTRE** sono stati quantificati preventivamente i dipendenti a tempo indeterminato previsti per l'anno 2022, pari a sempre n. 29 di cui n. 1 unità derivante da procedura di stabilizzazione, effettuata nell'anno 2021, di personale assunto a tempo determinato ed in servizio al 31/12/2018. Come sancito dalla RGS le unità di personale risultati al 31/12/2018 assunte a tempo determinato e poi stabilizzate non devono essere conteggiate ai fini dell'incremento reale di organico. Pertanto il numero effettivo di personale a tempo indeterminato, depurato dell'unità assunta mediante procedura di stabilizzazione, risulta essere pari a n. 28 analogamente a quanto registrato nell'anno 2018. Solo un effettivo incremento dei dipendenti a tempo indeterminato legittima l'ente all'incremento del limite iniziale e di riflesso dei fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative.

**PRESO** dunque atto che per l'anno 2022 a preventivo per l'ente non si determina la situazione prevista dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e pertanto non si prevede alcun incremento del limite iniziale del salario accessorio così come dei suddetti fondi, fermo restando che dovrà essere operata analoga verifica a consuntivo.

**CONSIDERATO** che ad oggi la normativa definente le risorse decentrate, così come disciplinate dal nuovo CCNL 2016 – 2018, si considera in forte evoluzione e per tanto si stabilisce fin d'ora che in caso di istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati (discendenti anche dalla sottoscrizione del CCNL 2019 – 2021) o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, l'Ente provvederà ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche;

**RITENUTO**, in ogni caso, necessario addivenire alla costituzione del fondo per l'anno 2022 al fine di sottoscrivere l'accordo economico annuale oltre che eventuali modifiche al contratto decentrato valevole per il triennio 2020 – 2022 entro l'anno corrente, evitando di conseguenza l'applicazione dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 che penalizzerebbero il personale dipendente dell'ente;

**INTESO**, in ottemperanza a quanto fin qui esposto, procedere con il presente atto alla

determinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, di parte stabile;

**CONSIDERATO** che con successivo e separato atto la Giunta Comunale procederà:

- ad approvare linee di indirizzo in merito alla costituzione della parte variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dell'attuale evoluzione della normativa vigente in materia;
- a dettare possibili ulteriori linee di indirizzo alla Delegazione trattante datoriale sulla destinazione delle risorse complessive del fondo per le risorse decentrate, da riportare successivamente in sede di contrattazione integrativa;

**VISTA** per tanto la quantificazione complessiva del fondo risorse decentrate di parte stabile, destinate al finanziamento della retribuzione accessoria del personale dipendente non titolare di P.O., per l'anno considerato, secondo quanto previsto dall'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, soggette a limite, ammontante ad:

- € 113.236,55 per l'anno 2022;

e complessivamente soggetta e non soggetta a limite, ammontante ad:

- € 118.352,33 per l'anno 2022;

**PRESO ATTO** inoltre della quantificazione preventivamente determinata, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa ammontanti ad:

- € 63.978,45 per l'anno 2022;

che determinano di conseguenza, sempre in via preventiva, un importo di risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa dei dipendenti non titolari di P.O. per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, pari ad:

- € 54.373,88 per l'anno 2022;

**CONSIDERATO** pertanto che l'importo totale della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta, congruo alla copertura finanziaria del sostenimento delle fattispecie di istituti contrattuali in essere nell'Ente aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e che pertanto dovranno essere da essa finanziati;

**DATO ATTO** che con il presente atto vengono rispettati:

- il disposto dall'art.9 del DL 78/2009, convertito nella L.102/2009, ovvero che il programma della spesa conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i limiti in materia di spese di personale previsti di cui al comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICORDATO** che il Comune di Vigarno Mainarda ha approvato il rendiconto per l'anno 2021, con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21/06/2022;

**DATO ATTO** che la quantificazione delle risorse determinate con il presente provvedimento, non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a contrattazione decentrata;

**DATO ATTO** che le risorse, quantificate con il presente atto, risultano disponibili nel bilancio di previsione 2022/2024, sugli stanziamenti riferiti all'annualità 2022, come da ultimo approvato;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000; il D. Lgs n.165/2001; il D. Lgs n.118/2011;
- il CCNL 2016 – 2018 del Comparto Funzioni Locali;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**PROPONE**

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile relativo all'anno 2022 del Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL siglato il 21/05/2018, del Comparto Funzioni Locali, come di seguito esposto:

<b>Costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 - 2018</b>		
	<b>PARTE STABILE</b>	<b>ANNO 2022</b>
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 1</b>	<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017</b>	<b>116.692,00</b>
	<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	
	€ 83,20 X CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 -ART. 67, COMMA 2, LET. A) CCNL 21/05/2018	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera C</b>	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2018	908,01
	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2019	838,89
	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2020	1.204,06
	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2021	174,59
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera D</b>	RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera E</b>	Oneri trattamento economico accessorio personale trasferito (anche nell'ambito di processi associativi, di delega e/o di trasferimento di funzioni)	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera G</b>	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario	0,00
<b>CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera H</b>	Risorse stanziare dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	0,00
	<b>DECURTAZIONI</b>	
	Riduzione parte stabile ai sensi art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 operata nel 2014	5.836,00
	Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014 - acquisita in parte stabile Circ. 13/2016 RGS	745,00
	<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017</b>	<b>113.236,55</b>
	<b>RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	<b>ANNO 2022</b>
	INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA 5	2.745,60
	DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.370,18
	<b>RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA A+B)</b>	<b>5.115,78</b>
	<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2022</b>	<b>118.352,33</b>

- 3) di quantificare preventivamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, le risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2022 escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza

determinare, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili, per il medesimo anno, ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

<b>Determinazione PREVENTIVA delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018</b>	
	<b>ANNO 2022</b>
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	44.983,26
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004	15.326,07
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) Altre indennità - Assegni riassorbibili	3.669,12
<b>TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022</b>	<b>63.978,45</b>
<b>TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 - COMMA 2 ART. 68 CCNL</b>	<b>54.373,88</b>

- 4) di verificare, preventivamente, l'importo complessivamente ad oggi destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022 in virtù della verifica del rispetto del limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenuto altresì conto dell'innovativa modalità di calcolo dello stesso richiesto dalla RGS attraverso la Circolare n. 25/2022, come di seguito esposto:

VERIFICA COMPLESSIVA DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
ANNO 2016	EURO
<b>1 - MACROCATEGORIA DIPENDENTI</b>	
<b>A) FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 DI PARTE STABILE E VARIABILE SOLO SOGGETTO AL LIMITE</b>	<b>131.801,43</b>
di cui:	
- parte stabile storica Euro:	107.960,00
- parte variabile storica Euro:	23.841,43
<b>B) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>7.845,00</b>
<b>C) POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>67.871,44</b>
- di cui retribuzioni di posizioni annue previste:	59.018,64
- di cui retribuzione di risultato annuo previsto:	8.852,80
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 1 - DIPENDENTI SOGGETTA AL LIMITE (A+B+C)</b>	<b>207.517,87</b>
<b>2 - MACROCATEGORIA SEGRETARIO COMUNALE</b>	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	7.837,57
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5.648,39
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 41 - C.4 CCNL 98/01	-
GALLEGGIAMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ART. 41 C. 5 CCNL 98-01	5.073,38
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 2 - SEGRETARIO COMUNALE SOGGETTA AL LIMITE</b>	<b>18.559,34</b>
<b>3 - MACROCATEGORIA ALTRE VOCI</b>	
<b>TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 MACROCATEGORIA 3</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE LIMITE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 pre riduzione (1+2+3):</b>	<b>226.077,21</b>
<i>N.B.: nel 2016 il Segretario era totalmente a carico del Comune di Vigarano Mainarda</i>	

VERIFICA COMPLESSIVA DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
VERIFICA ANNO 2022			EURO
<b>1 - MACROCATEGORIA DIPENDENTI</b>			
<b>A) FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DI PARTE STABILE E VARIABILE SOLO SOGGETTO AL LIMITE</b>			<b>113.236,55</b>
di cui:			
- parte stabile Euro:	113.236,55		
- parte variabile Euro:		da definire con DGC	
<b>B) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO</b>			<b>7.845,00</b>
<b>C) POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>			<b>67.871,44</b>
- di cui retribuzioni di posizioni annue previste:		59.018,64	
- di cui retribuzione di risultato annuo previsto:		8.852,80	
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA DIPENDENTI SOGGETTA AL LIMITE (A+B+C)</b>			<b>188.952,99</b>
<b>2 - MACROCATEGORIA SEGRETARIO COMUNALE</b>			
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			6.400,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO			4.040,00
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 41 - C.4 CCNL 98/01			
GALLEGGIAMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ART. 41 C. 5 CCNL 98-01			-
Arretrati CCNL 2016 - 2018 esclusi dal limite ai sensi dell'art. 11,c. 1 lett. a) D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito in L.n. 12/2019			- 166,24
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 2 - SEGRETARIO COMUNALE SOGGETTA AL LIMITE</b>			<b>10.273,76</b>
<b>3 - MACROCATEGORIA ALTRE VOCI</b>			
<b>TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 MACROCATEGORIA 3</b>			<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 (1+2+3):</b>			<b>199.226,75</b>
<b>DIFF. SALARIO ACCESSORIO 2022 E LIMITE 2016 (SE NEGATIVO LIMITE RISPETTATO)</b>			<b>- 26.850,46</b>
<i>N.B.: nel 2022 il Segretario è stato ricoperto in data 12/07/2022. Si riporta la quantificazione presunta di salario accessorio per tutta l'annualità 2022 dato che la Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta dagli enti decorre dal 01/01/2022. La quota di partecipazione del Comune di Vigarano Mainarda ammonta al 40%</i>			

- 5) che in relazione a quanto su esposto, in riferimento all'importo ad oggi già destinato a vario titolo di trattamento economico accessorio del personale dell'ente, al fine di rispettare durante l'anno 2022 il limite generale imposto agli enti locali di quantificazione del trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il fondo risorse decentrate potrà essere incrementato, dell'importo massimo di:

**- Euro: 18.564,88** per l'anno 2022 (207.517,87-188.952,99);  
 fino alla concorrenza del limite previsto dalla suddetta normativa ed in caso di incremento ulteriore si provvederà automaticamente al taglio delle risorse eccedenti il citato limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- 6) che la quantificazione complessiva del fondo risorse decentrate di parte stabile, destinate al finanziamento della retribuzione accessoriosa del personale dipendente non titolare di P.O., per l'anno

2022, secondo quanto previsto dall'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, soggette a limite, ammonta ad:

**- € 113.236,55 per l'anno 2022;**

e complessivamente soggetta e non soggetta a limite, ammontante ad:

**- € 118.352,33 per l'anno 2022;**

- 7) che, come indicato in premessa a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli, a preventivo, per l'anno 2022, l'ente non si trova nella condizione di aumentare il limite del salario accessorio e di conseguenza i fondi per la contrattazione decentrata in virtù del recente disposto di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, non prevedendo aumenti di personale a tempo indeterminato rispetto a quanto realizzato al 31/12/2018, fermo restando che dovrà essere operata analoga verifica a consuntivo;
- 8) che per i motivi citati in premessa e che qui si richiamano integralmente, in caso di istruzioni ulteriori o difformi (discendenti anche dalla sottoscrizione del CCNL 2019 – 2021) da parte degli organismi deputati o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, l'Ente provvederà ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche, vista anche la costante evoluzione della normativa disciplinante le risorse decentrate previste dal CCNL 2016 - 2018;
- 9) che in sede di costituzione definitiva complessiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 si provvederà ad acquisire la competente certificazione del fondo dell'organo di revisione dell'Ente, ai sensi dell'allegato A/2 al D.lgs. 118/2011 e della Circolare n. 25/2012 della RGS;
- 10) che la somma complessiva di **€ 118.352,33** per l'anno 2022, relativamente alle risorse stabili (sia soggette che non soggette a limite) del fondo come sopra determinato, trova copertura ai competenti capitoli del bilancio 2022/2024, come da ultimo approvato, sugli stanziamenti riferiti a tali annualità sui quali viene posto apposito vincolo attraverso l'adozione del presente atto;
- 11) che l'importo totale della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta congruo alla copertura finanziaria del sostenimento delle fattispecie di istituti contrattuali in essere nell'Ente aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e che pertanto dovranno essere da essa finanziati;
- 12) che con successivo e separato atto la Giunta Comunale procederà:
  - ad approvare linee di indirizzo in merito alla ricostituzione della parte variabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dell'attuale evoluzione della normativa vigente in materia;
  - a dettare possibili nuove linee di indirizzo alla Delegazione trattante datoriale sulla destinazione delle risorse complessive del fondo per le risorse decentrate, da riportare successivamente in sede di contrattazione integrativa;
- 13) che il Comune di Vigarano Mainarda, come specificato in premessa, ha approvato il rendiconto per l'anno 2021, con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21/06/2022;
- 14) che i fondi così determinati non violano, neppure in via previsionale, i principi di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 15) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), la regolarità tecnica del

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

16) che il presente provvedimento, oltre al vincolo posto sugli stanziamenti di bilancio ai competenti capitoli del bilancio di previsione 2022/2024, attinenti alle risorse di parte stabile del fondo, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

17) che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

18) di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio, Ing. Alessandra Campagnoli;

19) Che:

- copia del presente atto venga inviato alle OO.SS. e RSU aziendali;
- il presente provvedimento venga trasmesso al Settore Finanze e Bilancio in quanto competente del Servizio Bilancio, per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- l'esecutività della presente determinazione decorre dalla data di apposizione del sotto riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000 "T.U. EE.LL."

Vigarano Mainarda, 20 ottobre 2022

**Il Responsabile del Procedimento  
(BARBIERI MARIA )**

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Richiamata** la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

### **DETERMINA**

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore  
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)  
con firma digitale**